

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (le “**Condizioni**”) disciplinano, unitamente all’Offerta ed ai relativi allegati, i rapporti contrattuali aventi ad oggetto le Prestazioni rese dall’Offerente in favore della Committente.

I termini indicati con lettera maiuscola hanno il significato attribuito loro all’Art. 1 (“**Definizioni**”), anche se utilizzati nel prosieguo del testo.

Le eventuali condizioni particolari riferite a specifiche tipologie di attività (incluse le attività accreditate) (le “**Condizioni Particolari**”), ove allegato o richiamate nell’Offerta, si applicano in aggiunta alle presenti Condizioni.

In caso di rapporti continuativi, salvo diverso accordo scritto, le presenti Condizioni si applicano anche alle successive Offerte/ordini accettati dalla Committente, senza necessità di nuovo richiamo.

Qualsiasi condizione generale o particolare della Committente è espressamente esclusa e non troverà applicazione, anche in mancanza di un espresso rifiuto, salvo preventiva accettazione scritta dell’Offerente.

## Art. 1. Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione delle presenti **Condizioni**, si applicano le seguenti Definizioni:

a) “**Società del Gruppo TÜV Rheinland in Italia**” o “**TÜV Rheinland Italia**”: indica, congiuntamente o disgiuntamente, TÜV Rheinland Italia S.r.l. a socio unico, Icaro S.r.l. a socio unico e HON Consulting S.r.l. a socio unico, che sia indicata nell’Offerta.

b) “**Offerente**”: esclusivamente la società del Gruppo TÜV Rheinland in Italia che formula l’Offerta alla Committente, come indicata nella stessa, e in particolare:

- TÜV Rheinland Italia S.r.l., a socio unico, con sede legale in Via Enrico Mattei 3, 20005 Pogliano Milanese (MI), C.F. e P. IVA 12184570153; o

- ICARO S.r.l., a socio unico, con sede legale in Piazza Duomo 1, 52044 Cortona (AR), C.F. e P. IVA 01155020512; o

- HON Consulting S.r.l., a socio unico, con sede legale in Via Lepanto 23, 59100 Prato (PO), P. IVA 02203700972,

quale unica parte contrattuale nei confronti della Committente.

c) “**Committente**”: il soggetto che accetta l’Offerta o che sottoscrive il Contratto.

d) “**Contratto**”: l’insieme delle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni, dall’Offerta e dagli Allegati accettati dalla Committente.

e) “**Allegati**”: i documenti allegati e/o richiamati nell’Offerta e/o nelle presenti Condizioni, ivi inclusi gli allegati tecnici applicabili ai sensi della Normativa di riferimento.

f) “**Condizioni Particolari**”: le condizioni particolari eventualmente applicabili a specifiche tipologie di attività (incluse attività accreditate), allegato e/o richiamato nell’Offerta.

g) “**Prestazioni**”: tutte le attività, i servizi, le verifiche, le ispezioni, le valutazioni di conformità o altre attività professionali indicate nell’Offerta e disciplinate dal Contratto.

h) “**Corrispettivo**”: il compenso previsto per l’esecuzione delle Prestazioni da parte dell’Offerente.

i) “**Report**”: i rapporti scritti, le valutazioni, i risultati di laboratorio, le analisi, i calcoli, le stime, le osservazioni e qualsiasi altro documento elaborato o raccolto dall’Offerente nell’esecuzione delle Prestazioni.

l) “**Normativa di riferimento**”: la normativa applicabile all’esecuzione delle Prestazioni, incluse norme nazionali, internazionali, standard tecnici, linee guida o regolamenti emanati da autorità competenti o enti di normazione.

m) “**Parti**”: congiuntamente, l’Offerente e la Committente.

## Art. 2. Conclusione del Contratto & Gerarchia dei Documenti

1. Il Contratto si intenderà concluso tra le Parti esclusivamente:

a) all’atto della ricezione, da parte dell’Offerente, dell’Offerta, delle Condizioni e degli Allegati debitamente sottoscritti dalla Committente per integrale accettazione, senza modifiche, aggiunte, riserve o condizioni, unitamente alla documentazione e alle informazioni richieste nell’Offerta e negli Allegati, che la Committente abbia trasmesso entro e non oltre il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’Offerta; nonché, solo ed esclusivamente:

b) qualora la documentazione e le informazioni trasmesse dalla Committente risultino conformi a quanto richiesto nell’Offerta e negli Allegati.

In difetto di tale conformità, il Contratto non si intenderà concluso. Qualora, in assenza della conclusione del Contratto ai sensi delle lettere che precedono, l’Offerente proceda comunque - su richiesta o con il consenso, anche per fatti concludenti, della Committente - all’esecuzione delle Prestazioni, il rapporto contrattuale sarà disciplinato esclusivamente dall’Offerta e dalle presenti Condizioni.

Eventuali condizioni generali o particolari della Committente si intenderanno respinte e prive di qualsivoglia efficacia, salvo accettazione espressa e scritta da parte dell’Offerente.

2. Qualora le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo precedente non risultino conformi, la Committente - solo previa richiesta dell’Offerente - potrà trasmettere documentazione conforme entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale richiesta, pena la mancata conclusione del Contratto. I termini di cui ai paragrafi precedenti hanno natura espressamente essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.

3. Il Contratto è costituito dai seguenti documenti che, in caso di contrasto, prevalgono secondo il seguente ordine:

(i) eventuali accordi, integrazioni o pattuizioni specifiche successive all’Offerta, concordati per iscritto e sottoscritti da entrambe le Parti;

(ii) l’Offerta dell’Offerente;

(iii) le Condizioni Particolari e gli Allegati tecnici, ove applicabili;

(iv) le presenti Condizioni.

In caso di dubbio interpretativo, ciascuna clausola è interpretata secondo buona fede e, per quanto ragionevolmente possibile, in modo da garantirne la validità ed efficacia, tenendo conto dell’assetto di interessi complessivo delle Parti.

## Art. 3. Esecuzione delle Prestazioni, ambito e responsabilità tecnica

1. Le Prestazioni sono eseguite dall’Offerente in autonomia, indipendenza e imparzialità rispetto agli interessi della Committente e in conformità alla Normativa di riferimento applicabile, nonché secondo i criteri tecnici, le procedure e le metodologie di prova e/o valutazione vigenti al momento della conclusione del Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2. Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto o negli Allegati, le Prestazioni non comprendono attività di consulenza finalizzate a influenzare, garantire o facilitare l’esito positivo di attività di prova, ispezione, valutazione di conformità, certificazione o altre attività soggette a requisiti di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse ai sensi della Normativa di riferimento e delle regole degli Enti di Accreditamento.

Resta espressamente inteso che il presente divieto opera esclusivamente con riferimento alle Prestazioni per le quali trovano applicazione tali requisiti di indipendenza e non preclude lo svolgimento, da parte dell’Offerente o di altre società del Gruppo TÜV Rheinland, di attività di consulenza, advisory o supporto tecnico-organizzativo ove ammesse dalla Normativa di riferimento, purché distinte, autonome e non idonee a compromettere l’indipendenza, l’imparzialità e l’obiettività delle attività di valutazione di conformità.

3. L’esecuzione delle Prestazioni costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato e non comporta alcuna garanzia in ordine all’esito positivo delle attività di prova, ispezione o valutazione di conformità, né l’obbligo dell’Offerente di rilasciare certificazioni, attestazioni o dichiarazioni di conformità, salvo quanto espressamente previsto dalla Normativa di riferimento applicabile o dal Contratto.

4. Qualora le Prestazioni debbano essere ripetute per esito negativo delle prove, per modifiche intervenute sui prodotti, impianti, processi o documentazione fornita dalla Committente, o per ogni altra causa non imputabile all’Offerente, la Committente sarà tenuta a corrispondere i costi, i corrispettivi e le spese aggiuntive secondo quanto previsto dall’Art. 5.

5. I Report, le certificazioni e, in generale, i risultati delle Prestazioni non saranno considerati definitivi né potranno essere utilizzati dalla Committente se non previa approvazione scritta e formale dell’Offerente, ove previsto dalla Normativa di riferimento.

6. Qualora, successivamente alla stipula del Contratto, intervengano modifiche della Normativa di riferimento, degli standard tecnici o delle prescrizioni autorizzative applicabili alle Prestazioni, l’Offerente avrà diritto a un corrispettivo aggiuntivo proporzionato all’attività necessaria per adeguare l’esecuzione, dandone comunicazione scritta alla Committente con indicazione degli impatti tecnici stimati e, ove possibile, dei tempi e dei costi.

7. Il dettaglio del perimetro tecnico delle Prestazioni sarà disciplinato nell’Offerta, negli Allegati e - ove applicabili - nelle Condizioni Particolari per Attività Accreditate, che integrano e prevalgono sulle presenti Condizioni.

8. Nell’esecuzione delle Prestazioni, l’Offerente potrà avvalersi di strumenti o sistemi di Intelligenza Artificiale (“AI”), inclusi sistemi di supporto decisionale o generativo, nel rispetto della normativa applicabile, ivi incluso, il Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”).

**Art. 4. Obblighi di Cooperazione della Committente**

1. La Committente si impegna a porre in essere, a proprie cure e spese, tutte le attività di cooperazione necessarie per consentire all'Offerente il corretto svolgimento delle Prestazioni, incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la fornitura di informazioni, documentazione, dati tecnici, campioni, accesso ai locali e alle attrezzature, nonché ogni altra attività indicata nell'Offerta, negli Allegati o richiesta dalla normativa di riferimento.
2. La Committente garantisce che tutte le informazioni, i documenti, i dati, le dichiarazioni e i campioni forniti all'Offerente siano veritieri, completi, aggiornati, chiari e attendibili, assumendosi ogni responsabilità per omissioni, inesattezze o incompletezze.
3. La Committente garantisce che i file, i software, i supporti digitali e i dispositivi connessi forniti all'Offerente siano privi di virus, malware o elementi dannosi per i sistemi informatici dell'Offerente. L'Offerente non assume alcuna responsabilità per perdite di dati, accessi non autorizzati o danni ai sistemi informatici della Committente derivanti dall'interconnessione con la strumentazione dell'Offerente necessaria all'esecuzione delle Prestazioni, salvi i casi di dolo o colpa grave.
4. Quando le Prestazioni si svolgono presso la sede della Committente (o presso siti di terzi messi a disposizione dalla Committente), quest'ultima assicura condizioni di sicurezza conformi al D.Lgs. 81/2008, fornendo al personale dell'Offerente tutte le informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione ed emergenza e mettendo a disposizione gli eventuali DPI necessari. La Committente resta in ogni caso l'unica responsabile della gestione, conduzione, sorveglianza e sicurezza degli impianti e delle attrezzature oggetto delle Prestazioni.
5. Quando la Committente partecipa ad attività presso le sedi dell'Offerente, garantisce che il proprio personale sia adeguatamente formato, informato e addestrato, nonché dotato dei necessari DPI, avendo previamente preso visione e accettato l'informativa sui rischi messa a disposizione dall'Offerente.
6. La Committente informerà tempestivamente per iscritto l'Offerente dell'eventuale proprio coinvolgimento in procedimenti giudiziari, amministrativi o ispettivi relativi alla sicurezza, conformità o responsabilità del prodotto che risultino connessi, anche indirettamente, alle Prestazioni.
7. L'inadempimento, anche parziale o tardivo, degli obblighi di cui al presente articolo dà diritto all'Offerente di:
  - a) sospendere l'esecuzione delle Prestazioni;
  - b) richiedere l'integrale rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti, inclusi eventuali costi di fermo macchina, inutilizzo delle risorse tecniche, attività ripetute o inefficaci, nonché - se applicabile - i costi documentati di gestione, custodia, smaltimento o distruzione dei campioni non ritirati o non idonei;
  - c) subordinare la ripresa delle Prestazioni all'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti necessari.
8. La Committente terrà integralmente indenne e manleva l'Offerente da qualsiasi responsabilità, costo, sanzione, pregiudizio o spesa derivante da:
  - a) omissioni, ritardi, inesattezze o violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo;
  - b) condotte della Committente, dei suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori o terzi da essa incaricati;
  - c) non conformità degli impianti, attrezzature, strutture o campioni messi a disposizione dell'Offerente;
  - d) utilizzo improprio di marchi, loghi, Report o certificati dell'Offerente.
9. Resta salvo il diritto dell'Offerente di far valere la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 11.

**Art. 5 Costi, corrispettivi e condizioni di pagamento**

1. I costi e i corrispettivi delle Prestazioni sono quelli indicati nel Contratto.
2. I costi e i corrispettivi delle Prestazioni eseguite, su accordo delle Parti, in fasce orarie o giorni particolari saranno maggiorati come segue:
  - a) +25% per Prestazioni eseguite tra le ore 18:00 e le ore 20:00 dei giorni feriali;
  - b) +50% per Prestazioni eseguite tra le ore 20:00 e le ore 8:00 dei giorni feriali, nonché tra le ore 8:00 e le ore 18:00 dei giorni prefestivi;
  - c) +100% per Prestazioni eseguite tra le ore 8:00 e le ore 18:00 dei giorni festivi.
3. Le tariffe orarie del personale tecnico incaricato saranno applicate per ogni ora o frazione di ora impiegata.

4. Sono inoltre dovuti: a) i costi relativi allo smaltimento dei campioni, ove richiesto o necessario; b) ogni ulteriore importo previsto dal Contratto.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura, salvo diverso termine indicato nell'Offerta. L'Offerente non è tenuto a dettagliare in fattura singole poste di costo già indicate nell'Offerta.
6. Il materiale in conto lavorazione (e.g., campioni, materiali, componenti, prototipi o altri beni) fornito dalla Committente per l'esecuzione delle Prestazioni dovrà essere ritirato entro il termine indicato nell'Offerta o, in mancanza, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'Offerente che le attività sono concluse.
7. Decorso inutilmente tale termine, l'Offerente potrà procedere, a propria discrezione, alla custodia, restituzione o smaltimento dei materiali, addebitando alla Committente:
  - a) i costi documentati di smaltimento o restituzione;
  - b) i costi di custodia pari a €10,00/mq/giorno, oltre ai costi di gestione nella misura massima di un ulteriore 5%;
8. L'Offerente non assume alcuna responsabilità per la conservazione, integrità, deterioramento o perdita dei campioni non ritirati nei termini sopra indicati, trattandosi di beni che devono essere rimossi dalla Committente.
9. La Committente rinuncia espressamente a contestare l'importo di qualsiasi fattura che non sia stata contestata per iscritto all'Offerente, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata ("PEC"), entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della fattura medesima.
10. Su ogni importo scaduto maturano interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza al saldo.
11. È esclusa qualsiasi compensazione da parte della Committente tra propri crediti e gli importi dovuti all'Offerente, salvo previo consenso scritto dell'Offerente.
12. La Committente si impegna ad adempiere agli obblighi di pagamento senza poter sospendere o ritardare il versamento dei corrispettivi, dei costi e dei rimborsi dovuti, neppure in caso di contestazioni, eccezioni o reclami relativi alle Prestazioni, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.3. Resta inteso che ogni contestazione potrà essere formulata solo successivamente al pagamento integrale delle somme dovute.
13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1252 c.c., la Committente accetta espressamente che l'Offerente possa compensare, mediante semplice comunicazione scritta, qualsiasi proprio credito, vantato nei confronti della Committente, con qualsiasi debito dell'Offerente verso la Committente, senza che ciò pregiudichi l'esercizio di ogni altro diritto o rimedio riconosciuto all'Offerente dalla legge o dal Contratto.

**Art. 6. Facoltà di utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland**

1. Qualora, in virtù del Contratto, la Committente abbia facoltà di utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland, ciò non comporterà in nessun caso:
  - a) il diritto di cedere o licenziare l'utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland;
  - b) il diritto di utilizzo in esclusiva del marchio e del logo di TÜV Rheinland;
  - c) il diritto di apportare alcuna modifica al marchio e al logo di TÜV Rheinland.
2. La facoltà di utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland si intenderà in ogni caso revocata:
  - a) alla scadenza del periodo di validità del certificato per il quale è stata concessa;
  - b) nel caso in cui la Committente ometta di informare immediatamente l'Offerente di ogni significativa variazione dei requisiti previsti dalla Normativa di riferimento che possa comportare la revoca e/o la sospensione della validità del certificato per il quale è stata concessa;
  - c) nel caso in cui non siano state eseguite o abbiano dato esito negativo le verifiche di sorveglianza previste per il rinnovo o il mantenimento della validità del certificato per il quale è stata concessa;
  - d) contestualmente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.
3. In tutti i casi di revoca della facoltà di utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland, di cui al precedente paragrafo n. 2, la Committente dovrà restituire immediatamente all'Offerente ogni riproduzione, campione e strumento di riproduzione del marchio e del logo di TÜV Rheinland in suo possesso.
4. Il marchio e il logo di TÜV Rheinland sono esclusivamente quelli ricevuti dall'Offerente o quelli che siano stati riprodotti dalla Committente unicamente mediante l'utilizzo dei campioni e degli strumenti di riproduzione ricevuti dall'Offerente.

**Art. 7. Proprietà intellettuale**

1. Tutti i diritti di autore e di coautore e di utilizzazione economica, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi e relativi alle perizie, ai risultati di esami, ai computi, ai disegni, ai modelli, ai Report e in generale a qualsivoglia altra attività resa dall'Offerente in esecuzione del Contratto (incluse le elaborazioni e i materiali prodotti dall'Offerente) sono e restano di esclusiva proprietà dell'Offerente.
2. La Committente potrà utilizzare le perizie, i risultati di esami, i computi, i disegni, i modelli, i marchi, i loghi e il risultato di qualsivoglia altra attività resa dall'Offerente in esecuzione del Contratto, solo ed esclusivamente nell'ambito, nei limiti e per le finalità del Contratto, restando esclusa ogni licenza o cessione, anche implicita, diversa da quanto espressamente previsto nel Contratto.
3. La Committente ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Offerente qualsiasi fatto o atto proprio o di terzi di cui sia venuta a conoscenza e che possa costituire violazione reale o temuta dei diritti dell'Offerente di cui al precedente paragrafo n. 1, nonché l'obbligo di segnalare immediatamente all'Offerente qualsiasi contestazione o reclamo o diffida di terzi di cui sia venuta a conoscenza e avente ad oggetto i diritti dell'Offerente di cui al medesimo paragrafo.
4. La Committente si impegna ad astenersi dall'utilizzare, anche indirettamente, i marchi, i loghi, i segni distintivi o qualsiasi riferimento all'intervento dell'Offerente per finalità pubblicitarie, promozionali o commerciali, salvo previo accordo scritto dell'Offerente e nel rispetto della Normativa di riferimento e delle condizioni previste per le attività accreditate.

**Art. 8. Contestazioni delle Prestazioni**

1. Ogni contestazione della Committente riguardante l'esecuzione delle Prestazioni dovrà essere comunicata all'Offerente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo PEC, entro e non oltre la scadenza del termine di giorni 90 (novanta) dall'esecuzione delle Prestazioni oggetto di contestazione.
2. Il mancato rispetto delle modalità e del termine previsti per le contestazioni di cui al precedente paragrafo n. 1, comporterà l'espressa rinuncia della Committente a far valere le contestazioni medesime.
3. In ogni caso, nessuna contestazione di cui ai paragrafi che precedono potrà essere fatta valere anche in giudizio, neppure in via d'eccezione, se non previo effettivo pagamento del corrispettivo e dei costi delle Prestazioni medesime, oltre al rimborso delle spese e delle anticipazioni corrispondenti.

**Art. 9. Esclusioni di responsabilità, obblighi di manleva e rinunce**

1. L'Offerente non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia pregiudizio della Committente derivante da qualsivoglia variazione della Normativa di riferimento prevista per l'esecuzione delle Prestazioni intervenuta sia successivamente sia nel corso della loro esecuzione.
2. L'Offerente non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia pregiudizio della Committente derivante da qualsivoglia dichiarazione dell'Offerente che non sia stata rilasciata per iscritto e a firma del soggetto specificatamente indicato dell'Offerente quale responsabile dell'esecuzione delle Prestazioni.
3. L'Offerente non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia pregiudizio della Committente derivante dal mancato rispetto di qualsivoglia termine di scadenza previsto per l'esecuzione delle Prestazioni, se non per dolo o colpa grave dell'Offerente.
4. L'Offerente non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia pregiudizio della Committente, dei suoi dipendenti o ausiliari o collaboratori o di terzi da questa incaricati o messi a disposizione dell'Offerente, derivante:
  - a) dalla mancata o ritardata o errata consegna, da parte della Committente e/o dei soggetti dalla stessa incaricati, delle informazioni e della documentazione, così come, dalla mancanza di qualità, in tutto o in parte, dei campioni, previsti nell'Offerta o negli Allegati;
  - b) da vizi o difetti degli impianti o di quanto altro di cui la Committente abbia la custodia o che la Committente abbia messo a disposizione dell'Offerente;
  - c) dal fatto della Committente, dei propri dipendenti o ausiliari o collaboratori o di terzi da questa incaricati o messi a disposizione dell'Offerente
  - d) dall'indebito utilizzo dei Report e dei certificati rilasciati dall'Offerente, da parte dei propri dipendenti o ausiliari o collaboratori o di terzi e rappresentanti incaricati.

5. La Committente sarà obbligata a risarcire, a tenere indenne e a manlevare l'Offerente da qualsivoglia pregiudizio ad essa derivante:
  - a) dalla mancata o ritardata o errata consegna delle informazioni e della documentazione necessaria da parte della Committente, così come, dalla mancanza di qualità, in tutto o in parte, dei campioni, previsti nell'Offerta o negli Allegati;
  - b) da vizi e/o difetti degli impianti e di quanto altro di cui la Committente abbia la custodia o che la Committente abbia messo a disposizione dell'Offerente;
  - c) dell'operato della Committente, dei propri dipendenti o ausiliari o collaboratori o di terzi da questa incaricati o messi a disposizione dell'Offerente;
  - d) dall'indebito utilizzo dei Report e dei certificati rilasciati dall'Offerente, da parte della Committente, dei propri dipendenti o ausiliari o collaboratori o di terzi e rappresentanti da questa incaricati;
  - e) da qualsiasi pretesa, anche di terzi o di enti di accreditamento, derivante da atti od omissioni della Committente o dalla sua violazione della normativa di riferimento.

6. La Committente rinuncia espressamente a qualsivoglia azione nei confronti dell'Offerente, che la Committente possa legittimamente esperire, in qualità di assicurata, nei confronti della compagnia di assicurazione della polizza che l'Offerente abbia stipulato a favore della Committente, nonché a qualsivoglia azione avente ad oggetto le medesime richieste del giudizio svolto in virtù della medesima polizza per il valore che ecceda i limiti del seguente punto 7.

7. La Committente rinuncia espressamente a qualsivoglia azione nei confronti dell'Offerente per qualsiasi valore che ecceda i limiti di responsabilità di seguito indicati, fermo restando quanto previsto al successivo punto 8: (i) in caso di Contratto con importo fisso, 3 volte il valore del contratto; (ii) in caso di Contratto per servizi ricorrenti su base annuale, il valore della rata fissa annuale, (iii) in caso di contratti valorizzati sulla base di giornate o numero di pezzi, 20.000 Euro, (iv) in caso di accordi quadro che prevedano l'emissione di singoli ordini, 3 volte il valore del singolo ordine sotto il quale il danno si è verificato.

8. Fermo restando quanto previsto al punto 7 che precede, la responsabilità complessiva dell'Offerente - per qualsivoglia titolo o causa, contrattuale o extracontrattuale - non potrà in ogni caso eccedere l'importo minore tra: (i) 10 (dieci) volte il valore del Contratto; e (ii) Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

9. Salvo i casi di dolo o colpa grave, resta altresì esclusa ogni responsabilità dell'Offerente per danni indiretti, immateriali, consequenziali, inclusi, a mero titolo esemplificativo, lucro cessante, perdita di chance, interruzione d'esercizio, fermo impianto, penali di terzi e danni punitivi.

**Art. 10 – Recesso, annullamento parziale e ripianificazione delle Prestazioni**

1.1. La Committente ha facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo per iscritto via PEC all'Offerente.

1.2. In caso di recesso:

(i) qualora il recesso intervenga prima che l'Offerente abbia comunicato alla Committente la pianificazione operativa delle Prestazioni, la Committente sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo delle Prestazioni e comunque in misura non inferiore all'importo minimo di €300,00;

(ii) qualora il recesso intervenga dopo che l'Offerente abbia già comunicato alla Committente la pianificazione delle Prestazioni, si applicheranno le seguenti penali, calcolate sul corrispettivo delle Prestazioni:

a) in caso di preavviso superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista per l'avvio delle Prestazioni: penale del 25% (venticinque per cento);

b) tra 30 (trenta) e 16 (sedici) giorni: 30% (trenta per cento);

c) tra 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni: 40% (quaranta per cento);

d) meno di 5 (cinque) giorni: 50% (cinquanta per cento).

2.1 Qualora, in ragione della natura delle Prestazioni, le stesse siano tecnicamente ed economicamente scindibili, la Committente può richiedere l'annullamento parziale delle Prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti in cui tale annullamento sia concretamente attuabile e previa applicazione delle seguenti penali, calcolate sul valore delle Prestazioni annullate:

(i) qualora l'annullamento parziale intervenga prima che l'Offerente abbia comunicato alla Committente la pianificazione operativa delle Prestazioni, si applicherà una penale pari al 20% (venti per cento);

(ii) qualora l'annullamento parziale intervenga dopo che l'Offerente abbia comunicato alla Committente la pianificazione operativa delle Prestazioni si applicheranno le seguenti penali:

a) in caso di preavviso superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data pianificata di avvio: 25% (venticinque per cento);

- b) tra 30 (trenta) e 16 (sedici) giorni: 30% (trenta per cento);
- c) tra 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni: 40% (quaranta per cento);
- d) meno di 5 (cinque) giorni: 50% (cinquanta per cento).

3.1 La ripianificazione delle date o dei termini di esecuzione delle Prestazioni richieste dalla Committente e già pianificate dall'Offerente è ammessa esclusivamente compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, professionali e logistiche dell'Offerente e non costituisce un diritto automatico della Committente.

3.2 In caso di ripianificazione richiesta dalla Committente e accettata dall'Offerente, si applicano le seguenti penali a titolo di ristoro dei costi organizzativi e di riallocazione delle risorse, calcolate sul corrispettivo delle Prestazioni oggetto di ripianificazione:

- a) preavviso superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista per l'avvio delle Prestazioni: nessuna penale;
- b) tra 30 (trenta) e 16 (sedici) giorni: 10% (dieci per cento);
- c) tra 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni: 20% (venti per cento);
- d) tra 4 (quattro) e 3 (tre) giorni: 30% (trenta per cento);
- e) meno di 3 (tre) giorni: 50% (cinquanta per cento).

4.1 In ogni caso di recesso, annullamento o ripianificazione, restano integralmente dovuti dalla Committente i costi, le spese e le anticipazioni già sostenuti o impegnati dall'Offerente alla data di ricezione della comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, costi di trasferta non rimborsabili, materiali specifici o penali verso terzi). L'Offerente fornirà alla Committente idonea documentazione giustificativa di tali importi.

4.2 Le penali di cui al presente Articolo sono dovute a titolo di clausola penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza necessità di costituzione in mora e senza che l'Offerente debba fornire prova dell'effettivo danno subito.

4.3 Il pagamento delle penali non preclude il diritto dell'Offerente al risarcimento dell'eventuale maggior danno effettivamente subito.

4.4 Le comunicazioni di recesso, annullamento o ripianificazione dovranno essere inviate a mezzo PEC o raccomandata A/R e si intenderanno efficaci alla data di ricezione da parte dell'Offerente.

4.5 Le penali dovranno essere corrisposte entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Offerente.

#### **Art. 11. Risoluzione, Recesso, Cessazione o Sospensione dell'esecuzione delle Prestazioni dell'Offerente**

1. È espressamente previsto il diritto dell'Offerente di risolvere il Contratto, in ogni tempo e senza preavviso, mediante semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Committente:

- a) non adempia al pagamento di anche uno soltanto degli importi dovuti all'Offerente entro la scadenza prevista dal Contratto;
- b) violi uno qualunque degli obblighi previsti all'Art. 4. (Obblighi di Cooperazione della Committente);
- c) violi uno qualunque degli obblighi previsti all'Art. 6. (Facoltà di utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland);
- d) violi uno qualunque degli obblighi previsti all' Art. 7. (Diritti d'autore e diritti di proprietà intellettuale);
- e) violi uno qualunque degli obblighi di cui all'Art. 12 (Riservatezza);
- f) violi uno qualunque degli obblighi di cui all'Art. 20 (Privacy);
- g) violi uno qualunque degli obblighi di cui all'Art. 26 (Compliance, Codice Etico e Diritti Umani);

2. In ogni caso, è espressamente previsto il diritto dell'Offerente di sospendere l'esecuzione delle Prestazioni e, in particolare, il rilascio di qualsivoglia certificato o Report, in caso di inadempimento della Committente di qualsivoglia obbligazione, anche parziale, derivante dal Contratto e/o allorquando la Committente sia sottoposta a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti o altra procedura concorsuale prevista dal D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo della Committente di provvedere al pagamento di tutti gli importi dovuti all'Offerente, nonché l'espressa rinuncia della Committente a qualsivoglia azione avverso il suddetto diritto di sospensione.

3. In deroga all'art. 1373 c.c., l'Offerente ha facoltà di recedere dal Contratto:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del Contratto, mediante comunicazione scritta alla Committente;
- b) in qualsiasi momento, qualora sopravvengano circostanze tali da compromettere o anche solo ragionevolmente mettere a rischio l'indipendenza, l'imparzialità o l'obiettività dell'Offerente, ovvero in caso di situazioni idonee a determinare una violazione dei requisiti previsti dagli Enti di Accredimento o dalle Autorità competenti. In tali ipotesi, la Committente corrisponderà i corrispettivi maturati per le Prestazioni già eseguite, nonché i costi e le spese sostenute e non

recuperabili. Nessun indennizzo, penale o risarcimento sarà dovuto dall'Offerente per l'esercizio della presente facoltà di recesso.

4. Nel caso in cui l'Offerente sospenda o cessi, per qualsiasi motivo, l'erogazione del servizio oggetto del Contratto (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, sospensione, revoca, limitazione o rinuncia di accreditamenti e/o notifiche, ovvero altri impedimenti tecnici o regolatori non imputabili all'Offerente), l'Offerente ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Committente.

In tali circostanze, l'Offerente potrà in essere ogni misura ragionevolmente necessaria per agevolare la transizione tecnica e documentale verso altro organismo o ente idoneo, e potrà formulare alla Committente proposte operative o di assistenza alternative, anche tramite altre società del Gruppo TÜV Rheinland. La Committente resterà libera di accettare o meno tali proposte, senza che ciò comporti ulteriori obblighi o responsabilità a carico dell'Offerente. A decorrere dalla data di efficacia della sospensione o cessazione del servizio:

- a) i rapporti contrattuali in corso si intendono automaticamente risolti di diritto, limitatamente alle Prestazioni non ancora eseguite;
- b) restano dovuti i corrispettivi maturati per le Prestazioni già eseguite;
- c) gli importi eventualmente versati in anticipo per Prestazioni non più eseguibili saranno rimborsati, previa detrazione delle spese documentate e dei costi già sostenuti dall'Offerente e non ragionevolmente recuperabili.

La presente disposizione opera indipendentemente dalle cause della sospensione o cessazione del servizio e non potrà essere interpretata come inadempimento contrattuale dell'Offerente, né dar luogo a richieste di risarcimento, indennizzo o penali, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave.

#### **Art. 12. Riservatezza**

1. Ciascuna Parte ("Ricevente") tratterà come riservate tutte le informazioni tecniche/commerciali/organizzative dell'altra Parte ("Divulgante") ricevute in relazione al Contratto ("Informazioni Riservate") e le userà solo per l'esecuzione del Contratto.

2. Non sono riservate le informazioni: (a) di pubblico dominio senza colpa della Ricevente; (b) già note alla Ricevente; (c) legittimamente ottenute da terzi; (d) sviluppate in via indipendente; (e) richieste da legge/ordine autoritativo o da accreditatori/autorità di vigilanza; (f) necessarie in procedure di accreditamento/riconoscimento.

3. La Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate a dipendenti, consulenti, subappaltatori e società del Gruppo che ne abbiano necessità, vincolandoli a obblighi equivalenti.

Le Informazioni restano di proprietà della Divulgante. Su richiesta, la Ricevente le restituirà/distruggerà, salvo: (i) copie trattenute come prova di corretta esecuzione e per documentazione; (ii) copie su backup generati automaticamente; (iii) conservazioni imposte da legge/autorità/accreditori.

4. L'obbligo dura 2 (due) anni dalla cessazione, fatti salvi i segreti industriali finché rimangono tali.

5. La violazione degli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittima l'Offerente a risolvere il Contratto con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

#### **Art. 13. Durata del Contratto**

Il Contratto avrà efficacia a decorrere dalla data della sua conclusione e per tutta la durata prevista per l'esecuzione delle Prestazioni.

#### **Art. 14. Divieto di cessione**

La Committente non potrà in alcun caso cedere, direttamente o indirettamente, il Contratto o anche una soltanto delle obbligazioni derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Offerente.

È parimenti fatto divieto alla Committente di cedere a terzi, anche parzialmente, eventuali crediti vantati nei confronti dell'Offerente derivanti dal presente Contratto, salvo espresso consenso scritto dell'Offerente.

Resta inteso che l'Offerente potrà liberamente cedere o trasferire il presente Contratto, anche solo parzialmente, a società appartenenti al proprio Gruppo o a soggetti terzi che ne assicurino la corretta esecuzione, senza necessità di consenso della Committente.

#### **Art. 15. Unicità del Contratto e sue variazioni**

1. Il Contratto è l'unico vigente tra le Parti e annulla ogni precedente accordo tra le stesse.

2. Fermo quanto previsto all'art. 25, qualsiasi variazione del Contratto non avrà alcuna efficacia se non espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
3. Il Contratto è redatto in lingua italiana. In caso di discrepanze con traduzioni, prevale la versione italiana.

**Art. 16. Invalidità parziale**

1. La nullità o l'annullabilità o l'inefficacia o invalidità in tutto o in parte di una o più obbligazioni del Contratto, non comporterà la nullità o l'annullabilità o l'inefficacia o l'invalidità delle altre.
2. Le obbligazioni del Contratto che dovessero risultare in tutto o in parte nulle o annullabili o inefficaci o invalide, s'intenderanno in tutto o in parte sostituite o integrate da quelle che, secondo le regole sull'interpretazione del contratto, risulteranno più appropriate ai fini della conservazione del Contratto.

**Art. 17. Rinuncia a far valere gli inadempimenti**

Qualsiasi comportamento dell'Offerente, ancorché di tolleranza, non potrà ritenersi quale implicita e, tanto meno, espressa rinuncia a far valere l'inadempimento della Committente, in tutto o in parte, di una o di alcune delle obbligazioni del Contratto, né la rinuncia espressa dell'Offerente a far valere l'inadempimento della Committente, in tutto o in parte, di una o di alcune delle obbligazioni del Contratto potrà ritenersi quale implicita rinuncia a far valere l'inadempimento delle altre.

**Art. 18 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno ritenute valide ed efficaci solo ed esclusivamente se inoltrate all'indirizzo PEC delle Parti risultante dal Contratto o, in mancanza, presso quello corrispondente alla loro sede legale o a quello a tal fine comunicato dall'una all'altra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con effetto a decorrere dalla data del suo ricevimento.

**Art. 19. Legge applicabile e Foro esclusivo**

Le Parti convengono che la legge applicabile al Contratto è la legge italiana e dichiarano espressamente che per la risoluzione di qualsivoglia controversia afferente l'esecuzione o l'interpretazione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

**Art. 20. Privacy**

1. L'Offerente e la Committente tratteranno i dati personali dei rispettivi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), ed esclusivamente per finalità connesse alla negoziazione, conclusione ed esecuzione del Contratto, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR.
2. Ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento.
3. Le Parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto e compreso l'informativa privacy dell'altra Parte, conforme agli artt. 13-14 GDPR. L'informativa dell'Offerente, in qualità di titolare del trattamento, è altresì disponibile sul sito istituzionale della società del Gruppo TÜV Rheinland che riveste il ruolo di Offerente nel Contratto ([www.tuv.com](http://www.tuv.com)).
- 3-bis. In relazione ai trattamenti di cui al presente articolo effettuati dall'Offerente in qualità di titolare autonomo del trattamento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR inviando una richiesta al recapito e-mail della società del Gruppo TÜV Rheinland in Italia che riveste il ruolo di Offerente nel rapporto contrattuale di riferimento, come di seguito indicato:
  - per TÜV Rheinland Italia S.r.l.: [privacy@it.tuv.com](mailto:privacy@it.tuv.com);
  - per ICARO S.r.l.: [privacy@icarcortona.it](mailto:privacy@icarcortona.it);
  - per HON Consulting S.r.l.: [h-on.privacy@tuv.com](mailto:h-on.privacy@tuv.com).
- 3-ter. I dati personali trattati dall'Offerente sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e, in ogni caso, in conformità a quanto indicato nell'informativa privacy dell'Offerente.
- 3-qaater. Resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
4. Ai fini di cui sopra, ciascuna – in qualità di titolare autonomo del trattamento – dichiara e garantisce che:
  - I. tratterà i dati personali comunicati dall'altra Parte nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza di cui al GDPR e alla normativa applicabile;

II. ha adottato e manterrà aggiornate misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, assicurando adeguata formazione al personale autorizzato;

III. renderà agli interessati, sotto la propria responsabilità, l'informativa prevista dagli artt. 13 o 14 GDPR;

IV. garantirà agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR;

V. dispone di una idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del GDPR per comunicare all'altra Parte i dati personali dei propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori necessari alla conclusione ed esecuzione del Contratto.

5. Qualora, in relazione alle Prestazioni oggetto del Contratto, una Parte debba trattare dati personali per conto dell'altra Parte, la Parte che effettua il trattamento sarà previamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di nomina predisposto dalla Parte in qualità di Titolare del trattamento, ed esclusivamente sulla base di istruzioni documentate della Parte titolare. In assenza di tale nomina formale, nessuna delle Parti è autorizzata a trattare dati personali per conto dell'altra Parte.

**Art. 21 Non sollecitazione**

La Committente si impegna, per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione, a non assumere, né tentare di assumere, direttamente o indirettamente, né sollecitare alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione alcun dipendente, collaboratore o consulente dell'Offerente che abbia partecipato, a qualsiasi titolo, all'esecuzione delle Prestazioni oggetto del Contratto, né a favorire o consentire che ciò avvenga per interposta persona o società collegata.

In caso di violazione del presente divieto, la Committente sarà tenuta a corrispondere all'Offerente, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., un importo pari al 100% (cento per cento) del valore complessivo del Contratto, con un minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione, fatto salvo il diritto dell'Offerente al risarcimento del maggior danno.

**Art. 22 Subappalto**

L'Offerente ha facoltà di avvalersi di subappaltatori o collaboratori esterni per l'esecuzione delle Prestazioni, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della Committente per la corretta esecuzione del Contratto.

**Art. 23 Relatività effetti e indipendenza**

1. Il presente Contratto produce effetti esclusivamente tra l'Offerente e la Committente.
2. Nessun soggetto terzo, ivi inclusi clienti, fornitori, affiliati o società collegate della Committente, potrà vantare diritti, azioni o pretese di alcun genere derivanti dal Contratto o in connessione con esso, né agire nei confronti dell'Offerente per l'esecuzione, l'inadempimento o il risarcimento danni.
3. Il Contratto non costituisce né potrà essere interpretato come costitutivo di rapporto di mandato, agenzia, rappresentanza, partnership, associazione o joint venture. L'Offerente opera come appaltatore indipendente.
4. La Committente manleva l'Offerente da qualsiasi eventuale pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione alle Prestazioni o al Contratto.

**Art. 24 Forza Maggiore ed Eccessiva Onerosità sopravvenuta**

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Offerente nel caso in cui la stessa si trovi, anche solo temporaneamente, nell'impossibilità di eseguire in tutto o in parte le Prestazioni a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, inteso come qualsiasi evento straordinario, imprevedibile o inevitabile, indipendente dalla volontà o fuori dal ragionevole controllo dell'Offerente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guerre, sommosse, atti terroristici, calamità naturali, incendi, epidemie o pandemie e relative misure governative, scioperi generali, interruzioni di servizi essenziali o di trasporto, attacchi informatici, provvedimenti dell'autorità, sanzioni o restrizioni commerciali, indisponibilità di laboratori o attrezzature per cause non imputabili.

In tali casi, i termini contrattuali si intendono sospesi per la durata dell'impedimento e delle sue conseguenze. Cessata la causa di forza maggiore, l'Offerente avrà diritto a una ragionevole estensione dei termini per completare le Prestazioni.

La Parte che invochi la forza maggiore dovrà darne pronta comunicazione all'altra Parte tramite raccomandata A/R o PEC, descrivendo la natura dell'evento, gli effetti prevedibili e la durata

stimata, ed adottando ogni misura ragionevole per limitarne le conseguenze.

Qualora l'evento di forza maggiore si protragga per oltre 90 (novanta) giorni di calendario, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con comunicazione via PEC e con effetto immediato. In tal caso, la Committente sarà tenuta a corrispondere all'Offerente i corrispettivi maturati per le Prestazioni effettivamente eseguite fino alla data della risoluzione, nonché a rimborsare i costi e gli oneri sostenuti e non ragionevolmente recuperabili.

Nessuna delle Parti sarà tenuta al pagamento di penali, indennizzi o risarcimenti per la parte di Prestazioni non eseguite a causa dell'evento di forza maggiore.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'Offerente ha diritto a richiedere la rinegoziazione del Corrispettivo. In mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, l'Offerente può recedere senza penali.

#### Art. 25 *Ius Variandi*

1. L'Offerente potrà modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali, gli Allegati tecnici, le Condizioni Particolari per Attività Accreditate e, in generale, la documentazione tecnica e operativa applicabile alle Prestazioni, quando ciò sia necessario per:

- adeguamenti alla Normativa di riferimento, a standard tecnici o a prescrizioni emesse da Enti di Accreditamento, Autorità competenti o organismi di normazione;
- esigenze organizzative, operative o di sicurezza dell'Offerente che non alterino l'equilibrio economico essenziale del Contratto;
- aggiornamento di procedure interne di compliance, integrity, sicurezza, privacy o sistemi di gestione applicabili alle Prestazioni.

2. Le modifiche saranno comunicate alla Committente tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC e avranno effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento, salvo diverso termine indicato dall'Offerente.

3. Entro il medesimo termine la Committente potrà formulare per iscritto eventuali osservazioni. In assenza di osservazioni, le modifiche si intenderanno accettate.

4. Qualora le modifiche incidano sull'equilibrio economico del Contratto, la Committente potrà recedere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, con effetto dalla data del recesso e fermo l'obbligo di corrispondere all'Offerente i corrispettivi maturati e i costi sostenuti sino a tale data.

5. Resta in ogni caso esclusa ogni applicazione retroattiva delle modifiche sulle Prestazioni già eseguite.

#### Art. 26 Compliance, Codice Etico e Diritti Umani

1. La Committente dichiara di aver preso visione e di conformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo TÜV Rheinland, nella Global Anti-Corruption Policy e nelle politiche e procedure di Corporate Compliance, Integrity e Sustainability pubblicate sul sito [www.tuv.com](http://www.tuv.com). La Committente si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di integrità aziendale, diritti umani e dei lavoratori, salute e sicurezza, ambiente, protezione dei dati personali, concorrenza e prevenzione della corruzione.

2. È fatto divieto alla Committente di offrire, promettere, dare, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, utilità o altre indebite dazioni; sono vietati i pagamenti di facilitazione. La Committente si asterrà da condotte idonee a compromettere indipendenza, imparzialità e obiettività dell'Offerente e segnalerà tempestivamente per iscritto eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali connessi alle Prestazioni.

3. La Committente garantisce il rispetto delle normative applicabili in materia di esportazione, sanzioni economiche ed embarghi (UE, USA, ONU e altre giurisdizioni applicabili). Nel caso di trasferimento o messa a disposizione a terzi, in Italia o all'estero, dei servizi resi dall'Offerente (o di parti degli stessi), la Committente si impegna a conformarsi alle disposizioni nazionali e internazionali di cd. (ri)export control applicabili. L'adempimento del Contratto è subordinato all'assenza di ostacoli derivanti da tali normative di commercio estero e dall'assenza di embarghi e/o sanzioni; in presenza di impedimenti, l'Offerente potrà sospendere o rifiutare l'esecuzione, senza responsabilità, fermo il diritto al pagamento di quanto maturato.

4. La Committente si impegna a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 nell'ambito del rapporto contrattuale, adottando presidi organizzativi e di controllo adeguati al proprio rischio; si asterrà da condotte riconducibili ai reati rilevanti e collaborerà, su ragionevole richiesta dell'Offerente, fornendo informazioni e dichiarazioni di compliance. La Committente informerà tempestivamente per iscritto l'Offerente di ispezioni, procedimenti o indagini che la riguardano in relazione a

fatti potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e connessi, anche indirettamente, alle Prestazioni.

5. Qualora l'Offerente sia HON Consulting S.r.l., la Committente dichiara di aver preso visione e si impegna a rispettare, nei limiti applicabili al rapporto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di HON Consulting S.r.l. (inclusi Codice Etico, protocolli/procedure e canali di segnalazione), con particolare riguardo alle regole di condotta, agli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza di HON Consulting S.r.l., ai divieti e ai presidi di prevenzione pertinenti alle attività oggetto delle Prestazioni. Ove necessario, le Parti allegheranno all'Offerta gli estratti del Modello/Protocolli 231 di HON Consulting S.r.l. applicabili.

6. Eventuali sospette irregolarità, violazioni o non conformità ai principi di cui sopra potranno essere segnalate, anche in via riservata, tramite i canali di segnalazione messi a disposizione dall'Offerente.

7. La Committente garantisce che propri dipendenti, consulenti, fornitori e subappaltatori coinvolti nelle Prestazioni rispettino obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente articolo, rispondendo del loro operato come se fosse proprio.

8. La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittima l'Offerente ai rimedi di cui all'Art. 11, senza responsabilità dell'Offerente e fatto salvo il risarcimento del danno e ogni ulteriore tutela, inclusa la facoltà di rifiutare o ritirare l'utilizzo di marchi, loghi, certificazioni e report ove la prosecuzione contrasti con obblighi di conformità o con requisiti di accreditamento/notifica.

9. La Committente terrà indenne e manleverà l'Offerente da ogni responsabilità, costo, onere o sanzione derivante da violazioni della presente clausola e/o da fatti od omissioni della Committente o dei soggetti di cui essa si avvale, inclusi oneri connessi a verifiche e provvedimenti di accreditatori o autorità.

\*\*\*\*\*

Letto confermato e sottoscritto per integrale approvazione senza riserve

Luogo e data \_\_\_\_\_

La Committente \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La Committente dichiara espressamente di aver letto e ben compreso le sopra estese "Condizioni Generali di Contratto" e di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli: Art. 2 (Conclusione del Contratto & Gerarchia dei Documenti): commi 1 e 2; Art. 3 (Esecuzione delle Prestazioni, ambito e responsabilità tecnica): commi 2, 3, 4, 5 e 6; Art. 4 (Obblighi di Cooperazione della Committente): commi 3, 7 e 8; Art. 5 (Costi, corrispettivi e condizioni di pagamento): commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; Art. 6 (Facoltà di utilizzo del marchio e del logo di TÜV Rheinland); Art. 7 (Proprietà intellettuale); Art. 8 (Contestazioni delle Prestazioni): commi 2 e 3; Art. 9 (Esclusioni di responsabilità, obblighi di manleva e rinunce): tutti i commi; Art. 10 (Recesso, annullamento parziale e ripianificazione delle Prestazioni): tutti i commi; Art. 11 (Risoluzione, Recesso, Cessazione o Sospensione dell'esecuzione delle Prestazioni dell'Offerente): commi 1, 2, 3 e 4; Art. 12 (Riservatezza): comma 5; Art. 14 (Divieto di cessione); Art. 19 (Legge applicabile e Foro esclusivo); Art. 21 (Non sollecitazione); Art. 22 (Subappalto); Art. 23 (Relatività effetti e indipendenza): comma 4; Art. 24 (Forza Maggiore ed Eccessiva Onerosità sopravvenuta); Art. 25 (*Ius Variandi*); Art. 26 (Compliance, Codice Etico e Diritti Umani): commi 8 e 9.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale approvazione senza riserve.

Luogo e data \_\_\_\_\_

La Committente \_\_\_\_\_